



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO VENETO  
(art. 2 L.n.340/1971)  
TRIBUNALE DEL POPOLO VENETO  
(L.n.881/1977 - art. 2 L.n.340/1971 )

Il Presidente del Tribunale, accertata la correttezza del procedimento e la formazione della Giuria Popolare, nella causa avente verbale n.3 del 17/6/2006 di fogli 1, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa da ricorso di Franceschi Luciano, commerciante, rappresentato da sé stesso, elettivamente domiciliato in via Roma 56, Borgoricco PD Tel. 0495798283 email lombardo-veneto@libero.it

ATTORE

E

Agenzia delle Entrate, via Zabarella 54 – Padova, contumace, rappresentata dall'avvocato d'ufficio nominato seduta stante

CONVENUTO

E

Gestline Concessione PD, via Longhin 115 – Padova, contumace, rappresentata dall'avvocato d'ufficio nominato seduta stante

CONVENUTO

**MOTIVO DELLA CAUSA**

Avverso la pretesa imposta IRAP della Agenzia

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'attore sostiene di aver presentato ricorso ai convenuti avverso alla imposta IRAP, motivando la richiesta in base al diritto di Autogoverno del Popolo Veneto art.2 L.n.340/1971 e fornisce alla giuria la documentazione, ampia, delle sue affermazioni; afferma inoltre che l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato “non infondate” le sue opposizioni, e che il procedimento è in corso ma che esistono delle cartelle di pagamento messe a ruolo ed esigite al pagamento dalla Gestline, anch'essa notiziata con ricorso della non legalità della pretesa IRAP né delle cartelle in questione. Afferma di non aver tuttavia ancora pagato i 12.000 Euro pretesi dai convenuti.

Pertanto, ritenendo che non sussista ragione alcuna per la richiesta della imposta IRAP, l'attore chiede:

- 1) che sia dichiarato inesistente il diritto della Agenzia delle Entrate e della Gestline alla riscossione IRAP perché non sono enti di Autogoverno e quindi non rispettano la normativa veneta vigente né esiste una convezione di servizio pubblico con gli enti di Autogoverno.
- 2) chiede sentenza di condanna quale estorsione del comportamento dei contumaci (associazione estorsiva per la Gestline) e che esso venga riconosciuto come violazione di diritti economici protetti dalla L.n.881/1977.
- 3) chiede il risarcimento per i danni morali ed economici subiti pari a Euro 120.000, ossia pari a 10 volte l'imposta pretesa.

Il rappresentante d'ufficio della Agenzia delle Entrate sostiene che alcun risarcimento deve essere riconosciuto all'attore in quanto egli non ha ancora versato nulla.

Il rappresentante d'ufficio della Gestline sostiene che l'associazione estorsiva non è ravvisabile in quanto il suo difeso opera su concessione dello Stato e quindi ad esso va attribuita la responsabilità.

Il Tribunale del Popolo Veneto, in giuria Popolare, definitivamente pronunciando, fatta salva eventuale altra istanza, eccezione e difesa, così sentenza :

- 1) per la prima richiesta del ricorrente, che sia dichiarato inesistente il diritto della Agenzia delle Entrate e della Gestline alla riscossione IRAP, la giuria sentenza che l'IRAP è illegale perché non prevista dal decreto di Autogoverno del 04/06/2000, e quindi viola diritti umani, civili e politici della L.n.881/1977;
- 2) condanna la Agenzia delle Entrate e la Gestline per associazione estorsiva e al risarcimento di Euro 70.000 solidalmente per i danni biologici e sociali prodotti

Così deciso in Spresian (TV) , all'udienza del 17 giugno 2006

Firmato i Giurati

-----  
Il Presidente del Tribunale deposita in cancelleria il verbale dell'udienza e allega la pubblicazione della stessa in data 23/06/2006 che di esso costituirà parte integrante.

Riconosce alle parti il diritto di ricorso entro 15 giorni dal giorno della pubblicazione. Ordina alle parti soccombenti di compensare interamente le spese del giudizio per Euro 1300 entro il 30 luglio 2006

FIRMATO

Il Presidente del Tribunale e Guardasigilli

Magistrato Veneto

Palmerini Loris